



Decreto n° 0141 / Pres.

Trieste, 11 agosto 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA SOLITUDINE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2020, N. 22 (MISURE FINANZIARIE INTERSETTORIALI) E PER LA PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2014, N. 22 (CONTRASTO ALLA SOLITUDINE E PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 11/08/2021

Siglato da:

GIANPAOLO GASPARI

in data 10/08/2021

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18 (Contrasto alla solitudine e Promozione dell'invecchiamento attivo) ai sensi della quale la Regione:

- affronta e contrasta il fenomeno della solitudine, intendendo con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, sociosanitaria, economica o culturale e promuove la stesura di progetti e la valorizzazione di esperienze volte a comprendere e a prevenire l'emergere di tali fenomeni;
- riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità, promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, facilitando percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale e sostiene l'invecchiamento attivo, inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro;

Dato atto che, annualmente, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, è autorizzata la spesa di 80.000 euro a carico del capitolo 4470 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale con la denominazione "Programma di interventi in materia di promozione dell'invecchiamento attivo";

Richiamata la legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e, in particolare, l'articolo 8, comma 6 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai Comuni, alle Aziende sanitarie, a enti e associazioni per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo);

Dato atto che, per le finalità di cui alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 22, articolo 8, comma 6 è destinata una spesa di 100.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022;

Atteso che la legge regionale 6 novembre 2020, n. 22, articolo 8, comma 7 prevede l'adozione di un regolamento per disciplinare i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 773 del 21 maggio 2021 con la quale è stato adottato in via preliminare il regolamento concernente criteri e modalità di concessione di contributi ai Comuni, alle Aziende sanitarie, a enti e associazioni per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), e alla promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22;

Dato atto che nella citata delibera è stato richiesto ai sensi di legge il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali con deliberazione di

cui all'estratto verbale n. 19/2021, riferito alla riunione n. 11 del 21 giugno 2021;

Preso atto che con delibera di Giunta regionale n. 1070 del 9 luglio 2021 è stato approvato in via definitiva il "Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e per la promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo)";

Rilevato che con la sopra citata delibera non è stata approvata la modulistica prevista all'articolo 4, comma 1, utile ai fini della presentazione della domanda dei contributi di cui trattasi e che, pertanto, la stessa è stata successivamente ritirata con delibera di Giunta regionale n. 1258 del 6 agosto 2021 che, contestualmente ha approvato in via definitiva il Regolamento unitamente alla modulistica quale parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1258 del 6 agosto 2021;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e per la promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo)", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massilimiano Fedriga -